

**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
DEL COMPARTO AZIENDE
E DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO AD ORDINAMENTO AUTONOMO
BIENNIO ECONOMICO 2000 - 2001**

A seguito del parere favorevole espresso, in data 13 marzo 2001, dal Presidente del Consiglio dei ministri, tramite il Ministro per la Funzione pubblica, in ordine all'ipotesi di Accordo relativa al personale del comparto delle Aziende e Amministrazioni dello Stato ad Ordinamento Autonomo, sottoscritta in data 19 febbraio 2001 e vista la certificazione positiva della Corte dei conti, in data 3 aprile 2001, sull'attendibilità dei costi quantificati per la medesima ipotesi di accordo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 4 aprile 2001 alle ore 17,00 ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni (A.R.A.N.) e le Confederazioni e Organizzazioni sindacali rappresentative. Al termine della riunione viene sottoscritto l'allegato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dipendente del comparto delle Aziende e Amministrazioni dello Stato ad Ordinamento Autonomo per il biennio economico 2000/2001:

per l' ARAN :

nella persona dell'avv. Guido Fantoni :

e per le Organizzazioni e Confederazioni sindacali da:

Organizzazioni sindacali :

CGIL/Aziende	firmato
CISL/Aziende	firmato
UIL/Aziende	firmato
C.S.A/Aziende	
RDB/CUB-Aziende	

Confederazioni :

CGIL	firmato
CISL	firmato
UIL	firmato
CISAL	
RDB/CUB	

Al termine della riunione le parti sopra indicate ad eccezione di RDB-CUB/Aziende sottoscrivano l'accordo nel testo che segue:

**CCNL DEL COMPARTO AZIENDE ED AMMINISTRAZIONI DELLO STATO
AD ORDINAMENTO AUTONOMO
PARTE ECONOMICA BIENNIO 2000-2001**

PARTE PRIMA

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1

Durata e decorrenza del contratto biennale

- 1. Il presente contratto biennale concerne la parte economica e si riferisce al periodo 1 gennaio 2000 - 31 dicembre 2001.**
- 2. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo de-terminato, esclusi i dirigenti e i Vigili volontari ausiliari, dipendente dalle sottoindicate amministrazioni del**

comparto di cui all'art. 10 del CCNL quadro sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva stipulato il 2 giugno 1998:

- Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco;
- Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.

3. Il presente CCNL si applica al personale dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) sino al 15 ottobre 2000 compreso, in quanto ad essa, ai sensi del d.lgs. n. 165 del 1999, come modificato dal d.lgs. n. 188 del 2000, subentra, a decorrere dal 16 ottobre 2000, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), ente di diritto pubblico non economico. L'Accordo di cui all'art. 45, comma 3, del d.lgs. n. 29 del 1993, da stipularsi entro il 15 aprile 2001, stabilirà definitivamente il comparto in cui sarà ricompresa la predetta Agenzia, temporaneamente confluita in quello degli Enti pubblici non economici. Nell'ambito del predetto Accordo verranno individuati i criteri per definire, in una apposita coda contrattuale, gli aspetti del trattamento giuridico ed economico del rapporto di lavoro di tale personale da armonizzare con la disciplina del nuovo comparto.

4. Per il personale della Cassa Depositi e Prestiti, essendo ancora in corso la vicenda giurisdizionale in ordine all'applicazione al personale di tale Azienda dell'art. 10, dell'Accordo quadro di cui al comma 2, la contrattazione collettiva, ai sensi del protocollo del 27 luglio 1999 che fa parte integrante, quale allegato, del presente Contratto, è stata rinviata alla conclusione del giudizio in questione.

5. Nel testo il CCNL per il personale del comparto Aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto in data 24 maggio 2000 viene indicato come "CCNL".

6. Per quanto non previsto dal presente contratto, restano in vigore le norme del CCNL.

PARTE SECONDA

SEZIONE I

VIGILI DEL FUOCO

Art. 2

Aumenti della retribuzione base

1. Gli stipendi tabellari di cui agli artt. 38 del CCNL sono incrementati delle misure mensili lorde indicate nell'allegata Tabella A alle scadenze ivi previste.

2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dalla applicazione del comma 1, sono rideterminati alle scadenze stabilite dalla allegata Tabella B.

Art. 3

Effetti dei benefici

1. Gli incrementi stipendiali di cui all' art. 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza del personale cessato o che cesserà dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto, alle scadenze e negli importi ivi previsti. Agli effetti delle indennità di buonuscita e di licenziamento si considerano soltanto gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

Gli incrementi stipendiali hanno effetto, inoltre, sugli altri istituti indicati all' art. 39 del CCNL.

Art. 4

Indennità operativa

1. Gli importi dell' indennità operativa di cui all' art. 46 del CCNL sono incrementati nelle misure mensili lorde di cui all' allegata Tabella C. A tal fine vengono utilizzate tutte le risorse di cui all'art. 5, comma 1, lett. o) e p), ai sensi dell'art. 48, comma 2 lett. d) del CCNL.

Art. 5

Fondo unico di amministrazione

1. Il Fondo di cui all'art. 47 del CCNL viene incrementato come segue:

m) risorse del Fondo unico di amministrazione già utilizzate per finanziare le progressioni economiche verticali all'interno di ciascuna area funzionale ai sensi dell'art. 26 del CCNL, nonché gli sviluppi economici e riassegnate dai capitoli degli stipendi dell' Amministrazione al Fondo stesso dalla data del passaggio di area o di cessazione dal servizio, a qualsiasi titolo avvenuta, del personale che ne ha usufruito;

n) le risorse di cui all'art.1, comma 10 della legge n 246 del 2000, nelle quote destinate alla contrattazione integrativa, in base agli accordi già stipulati;

o) un importo pari a L. 19.300 medie mensili pro- capite in relazione alle risorse di cui all'art. 50, comma 6, della legge n. 388 del 2000, a decorrere dal 1 gennaio 2001;

p) un importo pari allo 0,33 % del monte salari 1999, a decorrere dall'1 luglio 2000, rideterminato in 0,51, complessivo sullo stesso monte salari dal 1° gennaio 2001;

q) i risparmi derivanti dalla riduzione di personale in applicazione dell'art. 20, comma 1, lett. G), punto 20/ter della legge 488/99;

r) importo pari a L. 11.000 pro-capite mensili per dodici mensilità a decorrere dall'1/1/2001;

2. La lett. g) dell'art. 47, comma 2 del CCNL viene integrato come segue:

g) risorse pari all'importo dei risparmi sulla retribuzione individuale di anzianità (comprese le eventuali maggiorazioni e la quota di tredicesima mensilità) in godimento del personale comunque cessato dal servizio, a decorrere dall'1.1.2000. Per l'anno in cui avviene la cessazione dal servizio è accantonato, per ciascun dipendente cessato, un importo pari alle mensilità residue della RIA in godimento, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiore a quindici giorni. L' importo accantonato confluisce, in via permanente, nel Fondo con decorrenza dall'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera e vi rimane assegnato in ragione di anno;

Tabella A - Vigili del fuoco

Incrementi mensili

Aree e posizioni economiche	TABELLARE	
	<i>01-lug-00</i>	<i>01-gen-01</i>
Isp.gen. r.e.	59.000	99.000
C3	47.000	80.000
C2	43.000	73.000
C1	39.000	67.000
B3	37.000	63.000
B2	36.000	61.000
B1	34.000	57.000
A2	32.000	55.000
A1	30.000	52.000

Tabella B

Importi annui lordi

Aree e posizioni economiche	TABELLARE (per 12 mensilità)	
	<i>01-lug-00</i>	<i>01-gen-01</i>
Isp.gen. r.e.	33.964.353	35.152.353
C3	25.427.000	26.387.000
C2	22.215.000	23.091.000
C1	19.730.000	20.534.000
B3	18.356.000	19.112.000
B2	17.160.000	17.892.000
B1	15.743.000	16.427.000
A2	14.264.000	14.924.000
A1	12.910.000	13.534.000

TABELLA C - Vigili del fuoco

INDENNITA' OPERATIVA

Aree e posizioni economiche		(per 12 mesi)		
		Incremento mensile dal 1.7.2000	Rideterminato dal 1.1.2001	
C3	Nono livello	operativo	20.000	59.000
		amministrativo	11.000	32.000
C2	Ottavo livello	operativo	18.000	54.000
		amministrativo	11.000	32.000
C1	Settimo livello	operativo	17.000	50.000
		amministrativo	10.000	30.000
B3	Sesto livello	capo reparto	16.000	46.000
B2		operativo	15.000	44.000
	B1	amministrativo	9.000	25.000
Quinto livello		operativo	11.000	36.000
	amministrativo	8.000	22.000	
A2	Quarto livello	operativo	-	-
		amministrativo	6.000	19.000
A1	Terzo livello	operativo	-	-
		amministrativo	5.000	15.000

Sezione II

Monopoli di Stato

Art. 6

Aumenti della retribuzione base

1. Gli stipendi tabellari di cui all' art. 61 del CCNL sono incrementati delle misure mensili lorde indicate nell'allegata Tabella A alle scadenze ivi previste.

2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dalla applicazione del comma 1, sono rideterminati alle scadenze stabilite dalla allegata Tabella B.

Art. 7

Effetti dei benefici

1. Gli incrementi stipendiali di cui all' art. 6 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza del personale cessato o che cesserà dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto, alle

scadenze e negli importi ivi previsti. Agli effetti delle indennità di buonuscita e di licenziamento si considerano soltanto gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

Gli incrementi stipendiali hanno effetto, inoltre, sugli altri istituti indicati all' art. 62 del CCNL .

Art. 8 Indennità aziendale

1. Gli importi dell'indennità aziendale di cui all'art. 63 del CCNL sono incrementati, per dodici mensilità, nelle misure mensili lorde previste dall'allegata Tabella C.

Art. 9 Fondo unico di amministrazione

1. Il Fondo di cui all'art.65, comma 1, lett. A) del CCNL viene incrementato come segue:

m) risorse del Fondo unico di amministrazione già utilizzate per finanziare le progressioni economiche verticali all'interno di ciascuna area funzionale ai sensi dell'art. 56 del CCNL, nonché gli sviluppi economici e riassegnate dai capitoli degli stipendi dell' Amministrazione al Fondo stesso dalla data del passaggio di area o di cessazione dal servizio, a qualsiasi titolo avvenuta, del personale che ne ha usufruito;

n) i risparmi derivanti dalla riduzione di personale in applicazione dell'art. 20, comma 1, lett. G), punto 20/ter della legge 488/99;

o)importo pari a L. 11.000 pro-capite mensili per dodici mensilità a decorrere dall'1/1/2001;

2. Il quart'ultimo alinea del comma 1 lett. A) dell'art. 65 viene integrato come segue.

g) risorse pari all'importo dei risparmi sulla retribuzione individuale di anzianità (comprese le eventuali maggiorazioni e la quota di tredicesima mensilità) in godimento del personale comunque cessato dal servizio, a decorrere dall'1.1.2000. Per l'anno in cui avviene la cessazione dal servizio è accantonato, per ciascun dipendente cessato, un importo pari alle mensilità residue della RIA in godimento, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiore a quindici giorni. L' importo accantonato confluisce, in via permanente, nel Fondo con decorrenza dall'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera e vi rimane assegnato in ragione di anno;

Art. 10 Norme finali

1. L'art. 57, comma 3 del CCNL viene così sostituito:

"3. A decorrere dal 1.11.98 al personale già appartenente alle qualifiche funzionali I e II, inquadrato dall'area A dal 1° gennaio 1998 è attribuito il trattamento economico tabellare iniziale della ex III qualifica funzionale."

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

In relazione ai processi di razionalizzazione del settore produttivo e commerciale con particolare riferimento alle sedi ove prestano servizio i dipendenti collocati nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze e distaccati temporaneamente presso l'Ente tabacchi italiani, l'amministrazione valuterà la possibilità di stipulare convenzioni ex art. 43 della legge 449/97, nel caso in cui il suindicato Ente richieda un incremento della produzione che comporti prestazioni aggiuntive rispetto a quelle compensabili con il Fondo unico di amministrazione.

Tabella A - Monopoli

Incrementi mensili

Aree e posizioni	TABELLARE	
	01-lug-00	01-gen-01
<i>C3 - S</i>	47.000	80.000
C3	47.000	80.000
C2	43.000	73.000
<i>C1 - S</i>	39.000	67.000
C1	39.000	67.000
<i>B3 - S</i>	36.000	61.000
B3	36.000	61.000
B2	34.000	56.000
B1	32.000	55.000
<i>A1 - S</i>	30.000	52.000
A1	30.000	52.000

Tabella B

Importi annui lordi

Aree e posizioni	TABELLARE (per 12 mensilità)	
	01-lug-00	01-gen-01
<i>C3 - S</i>	28.276.000	29.236.000
C3	25.427.000	26.387.000
C2	22.215.000	23.091.000
<i>C1 - S</i>	20.676.000	21.480.000
C1	19.682.000	20.486.000
<i>B3 - S</i>	18.856.000	19.588.000
B3	17.160.000	17.892.000
B2	15.743.000	16.415.000
B1	14.264.000	14.924.000
<i>A1 - S</i>	13.652.000	14.276.000
A1	12.910.000	13.534.000

TABELLA C - Monopoli

INDENNITA' AZIENDALE

Aree e posizioni	Incremento mensile dal 1.7.2000	Rideterminato dal 1.1.2001
C3	19.000	33.000
C2	17.000	29.000
C1	16.000	26.000
B3	15.000	23.000
B2	11.000	19.000
B1	10.000	17.000
A1	9.000	15.000

Sezione III

AIMA

Art. 11

1. Gli stipendi tabellari di cui all' art. 78 del CCNL sono incrementati delle misure mensili lorde indicate nell'allegata Tabella A alla scadenza ivi prevista, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 3 .

2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dalla applicazione del comma 1, sono rideterminati alle scadenze stabilite dalla allegata Tabella B.

Art. 12

Effetti dei benefici

1. Gli incrementi stipendiali di cui all' art. 11 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza del personale cessato o che cesserà dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto, alle scadenze e negli importi ivi previsti. Agli effetti delle indennità di buonuscita e di licenziamento si considerano soltanto gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

Gli incrementi stipendiali hanno effetto, inoltre, sugli altri istituti indicati all' art. 79 del CCNL.

Art. 13

Indennità aziendale

1. Gli importi dell'indennità aziendale di cui all'art. 80 del CCNL è incrementata, per dodici mensilità, nelle misure mensili lorde di cui all'allegata Tabella C, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 3.

Art. 14
Norme finali

L'art. 73, comma 3 del CCNL viene così sostituito:

"3. A decorrere dal 1.11.98 al personale già appartenente alle qualifiche funzionali I e II, inquadrato dall'area A dal 1 gennaio 1998 è attribuito il trattamento economico tabellare iniziale della ex III qualifica funzionale".

Tabella A - AIMA
Incrementi mensili

Aree e posizioni	Incrementi mensili
	TABELLARE
	<i>01-lug-00</i>
C3	47.000
C2	43.000
<i>C1 - S</i>	39.000
C1	39.000
<i>B3 - S</i>	36.000
B3	36.000
B2	34.000
<i>B1 - S</i>	32.000
B1	32.000
<i>A1 - S</i>	30.000
A1	30.000

Tabella B
Importi annui lordi

Aree e posizioni	Importi annui lordi
	TABELLARE (per 12 mensilità)
	<i>01-lug-00</i>
C3	25.427.000
C2	22.215.000
<i>C1 - S</i>	20.676.000
C1	19.682.000
<i>B3 - S</i>	18.856.000
B3	17.160.000
B2	15.743.000
<i>B1 - S</i>	14.912.000
B1	14.264.000
<i>A1 - S</i>	13.652.000
A1	12.910.000

TABELLA C - AIMA
INDENNITA' AZIENDALE

Aree e posizioni	Incremento mensile dal 1.7.2000
C3	11.000
C2	9.000
C1	8.000
B3	7.000
B2	6.000
B1	5.000
A1	4.000

PARTE TERZA

TITOLO I

NORME COMUNI E FINALI

ART. 15

Previdenza complementare

1. Ai fini di una completa attuazione dell'art. 20 del CCNL, le parti concordano che la quota di contribuzione da porre a carico del datore di lavoro e da destinare al Fondo di previdenza complementare sia determinata nella misura non inferiore all'1% della retribuzione presa a base di calcolo.

DICHIARAZIONE A VERBALE ARAN

L'Accordo di cui all'art. 15 sarà comunque subordinato al corrispondente atto di indirizzo in materia all'ARAN da parte dell'organismo di coordinamento intersettoriale.

Nota a verbale CGIL - FP

La FP CGIL ritiene indispensabile, alla luce della normativa vigente, definire il rinnovo contrattuale I e II biennio economico dei dipendenti della Cassa Depositi e Prestiti individuando il comparto di contrattazione e pertanto FP CGIL non sottoscrive il comma 4 dell'art. 1.

p. La segreteria FP CGIL (firmato)
